

## IL REGIME FISCALE del RENT TO BUY

a cura di Giovanni Rizzi

L'art. 23 DL. 133/2014 che ha introdotto nel nostro ordinamento la figura del *rent to buy*, nulla dice in ordine al trattamento fiscale cui assoggettare detto contratto.

A colmare la lacuna normativa ci ha pensato l'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 4/E del 19 febbraio 2015 ("Regime fiscale applicabile, ai fini delle imposte dirette e delle imposte indirette ai contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili – Articolo 23 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133).

Per quanto riguarda il regime fiscale applicabile al rent to buy bisogna distinguere:

- tra imposte indirette ed imposte dirette
- a seconda che il concedente/proprietario sia un soggetto I.V.A. (con ulteriore distinzione a seconda che il bene dedotto in contratto sia un bene ad uso abitativo ovvero un bene strumentale) ovvero un "privato";
- a seconda che si tratti dell'**atto iniziale** (ossia il contratto di godimento in funzione della successiva alienazione vero e proprio, quale disciplinato dall'art. 23 D.L. 133/2014) ovvero dell'**atto finale** (ossia il contratto comportante il trasferimento dell'immobile a seguito dell'esercizio del diritto di acquisto da parte del conduttore).

La Circolare dell'Agenzia delle Entrate, inoltre, ha fornito indicazioni anche sul trattamento fiscale applicabile nel caso di mancato esercizio del diritto di acquisto da parte del conduttore ovvero nel caso di risoluzione del rent to buv.

IMPOSTE INDIRETTE		
fattispecie	Atto iniziale	Atto finale
	Bisogna distinguere, ai fini fiscali, tra:	Bisogna distinguere tra:
Concedente / proprietario "privato"	i) la componente dei canoni da	- abitazioni (escluse categorie catastali
(non soggetto I.V.A.)	imputare a corrispettivo del	A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze
	godimento: trova applicazione la	(peraltro solo un'unità tra quelle
	disciplina dettata per la locazione;	classificate C/6, C/2 o C/7) per le quali
	detta componente sarà pertanto	sussistano le condizioni per fruire delle
	assoggettata ad imposta di registro con	agevolazioni prima casa: imposta
	aliquota del 2% (0,50% se il contratto	registro aliquota 2% (minimo €.
	ha per oggetto fondi rustici).	1.000,00) - imposta trascrizione €.
	ii) la componente dei canoni da	50,00 - imposta catastale €. 50,00
	imputare a prezzo di cessione: trova	- ogni altro fabbricato nonché terreni
	applicazione la disciplina dettata, in via	che non siano a destinazione agricola:
	generale, per gli atti aventi per oggetto	imposta registro aliquota 9% (minimo
	prestazioni a contenuto patrimoniale e	€. 1.000,00) - imposta trascrizione €.
	di cui all'art. 9, Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131	50,00 - imposta catastale €. 50,00 - <b>terreni agricoli</b> : imposta registro
	(T.U. in materia di imposta di registro),	aliquota 15% (minimo €. 1.000,00) -
	disciplina richiamata dal Testo Unico in	imposta trascrizione €. 50,00 - imposta
	materia di imposta di registro anche	catastale €. 50,00
	per gli acconti di prezzo previsti in un	(ferme restando le agevolazioni
	contratto preliminare (art.10, Tariffa,	previste nel caso di acquisto di
	Parte Prima, allegata al D.P.R. 26 aprile	coltivatori diretti o imprenditori
	1986 n. 131): detta componente sarà	agricoli a titolo professionale).
	pertanto assoggettata ad imposta di	Nota Bene: dall'imposta di registro
	registro con aliquota del 3% (con	dovuta per la cessione del bene, va
	diritto, peraltro, allo scomputo di detta	scomputata l'imposta del 3% pagata
	imposta dall'imposta di registro dovuta	sulla componente dei canoni da
	per l'atto finale di cessione del bene).	imputare al prezzo di cessione in



Nota Bene: se il rent to buy ha per oggetto immobili ad uso abitativo, il concedente può optare per il regime della "cedolare secca" di cui all'art. 3, dlgs. 14 marzo 2011 n. 23: viene pagata un'imposta sostitutiva (nella misura del 21% o del 10%, a seconda del tipo di contratto stipulato, e da calcolarsi sulla componente del canone imputabile a corrispettivo del godimento) che tiene dell'IRPEF. delle relative luogo addizionali, dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo. L'opzione per la cedolare secca esclude la possibilità per il concedente di chiedere eventuali aggiornamenti del canone di locazione in base agli indici variazione prezzi ISTAT. Nel caso di esercizio dell'opzione "cedolare secca", contratto di rent to buy sarà pertanto assoggettato alla SOLA imposta di registro del 3% sulla componente da imputare al prezzo di cessione.

occasione della registrazione dell'atto iniziale.

Inoltre è fatta salva, nel caso di fabbricati ad uso abitativo, l'applicazione, ricorrendone le condizioni, del meccanismo del "prezzo valore" (applicazione delle imposte su una base imponibile costituita dal valore catastale, a prescindere dal corrispettivo convenuto)

Concedente / proprietario che agisce nell'esercizio di impresa (soggetto I.V.A.)

Oggetto: immobili ad uso ABITATIVO

Bisogna distinguere, ai fini fiscali, tra:

 i) la componente dei canoni da imputare a corrispettivo del godimento: si applica la disciplina prevista per la locazione.

La locazione di un fabbricato abitativo rientra, in via generale, tra le operazioni **ESENTI IVA** (art. 10, comma 1, n. 8, DPR. 26.10.1972 n. 633).

- Pertanto tale componente:
- non sarà assoggettata ad I.V.A.
- sarà assoggettata ad imposta di registro con aliquota del 2%

Tuttavia se il concedente è l'impresa che ha costruito o recuperato/ristrutturato l'immobile oggetto di rent to buy può optare per il regime di imponibilità I.V.A. (l'opzione va esercitata nello stesso contratto di rent to buy), con la conseguenza che la componente imputabile alla concessione di godimento:

- sarà assoggettata ad I.V.A. (con aliquota del 10%)
- ad imposta di registro in misura fissa (€. 200,00)
- ii) la componente dei canoni da imputare a prezzo di cessione: valgono le prescrizioni previste per la cessione dei fabbricati abitativi.

La cessione di un fabbricato abitativo rientra, in via generale, tra le operazioni **ESENTI IVA** (art. 10, comma 1, n. 8bis, DPR. 26.10.1972 n. 633), salvo i seguenti casi:

La cessione di un fabbricato abitativo rientra, in via generale, tra le operazioni **ESENTI IVA** (art. 10, comma 1, n. 8bis, DPR. 26.10.1972 n. 633), salvo i seguenti casi:

- concedente/cedente che sia l'impresa che ha costruito o recuperato/ristrutturato l'immobile oggetto di rent to buy e la cessione sia posta in essere entro i 5 anni dalla costruzione o dal recupero: in questo caso il regime di imponibilità I.V.A. è obbligatorio (a tali fini il momento di effettuazione dell'operazione di compravendita immobiliare va individuato nel momento della stipula dell'atto finale);
- concedente/cedente che sia l'impresa che ha costruito o recuperato/ristrutturato l'immobile oggetto di *rent to buy* e la cessione sia posta in essere oltre i 5 anni dalla costruzione o dal recupero: in questo caso il regime di imponibilità I.V.A. è applicabile su opzione del concedente /cedente.
- Il **prezzo di cessione** in occasione dell'atto finale:
- i) nel caso di esenzione I.V.A. sarà assoggettato ad imposta di registro con le seguenti modalità:
- se abitazioni (escluse categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (peraltro solo un'unità tra quelle classificate C/6, C/2 o C/7) per le



- concedente/cedente che sia l'impresa che ha costruito o recuperato/ristrutturato l'immobile oggetto di *rent to buy* e la cessione sia posta in essere entro i 5 anni dalla costruzione o dal recupero: in questo caso il regime di imponibilità I.V.A. è obbligatorio;

- concedente/cedente che sia l'impresa che ha costruito o recuperato/ristrutturato l'immobile oggetto di rent to buy e la cessione sia posta in essere oltre i 5 anni dalla costruzione o dal recupero: in questo caso il regime di imponibilità I.V.A. è applicabile su opzione del concedente /cedente.

La componente imputabile a prezzo, pertanto:

- nel caso di esenzione I.V.A. sarà soggetta ad imposta di registro con aliquota del 3% (con diritto, peraltro, allo scomputo di detta imposta dall'imposta di registro dovuta per l'atto finale di cessione del bene).
- nel caso di imponibilità IVA (obbligatoria o su opzione): sarà assoggettata ad I.V.A. (con aliquota del 4% se prima casa, del 22% in caso di abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e del 10% negli altri casi) ed a imposta di registro in misura fissa (€. 200,00).

quali sussistano le condizioni per fruire delle **agevolazioni prima casa**: imposta registro aliquota 2% (minimo €. 1.000,00) - imposta trascrizione €. 50,00 - imposta catastale €. 50,00

per ogni altra abitazione: imposta registro aliquota 9% (minimo €.
1.000,00) - imposta trascrizione €.
50.00 - imposta catastale €. 50.00

N.B.: dall'imposta di registro dovuta per la cessione del bene, va scomputata l'imposta del 3% pagata sulla componente dei canoni da imputare al prezzo di cessione in occasione della registrazione dell'atto iniziale.

Inoltre è fatta salva, nel caso di fabbricati ad uso abitazione, l'applicazione, ricorrendone le condizioni, del meccanismo del "prezzo valore" (applicazione delle imposte su una base imponibile costituita dal valore catastale, a prescindere dal corrispettivo convenuto)

ii) nel caso di imponibilità IVA (obbligatoria o su opzione) sarà assoggettato:

- ad I.V.A. con aliquota del 4% se prima casa, del 22% in caso di abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e del 10% negli altri casi (previa decurtazione degli acconti pagati attraverso la componente dei canoni imputabile a prezzo di vendita); nel caso di imponibilità IVA su opzione, se l'acquirente è un soggetto IVA, trova applicazione il meccanismo di corresponsione dell'IVA mediante Reverse Charge;
- a imposta di registro, di trascrizione e catastale in misura fissa (€. 200,00 per ciascuna imposta).

Concedente / proprietario che agisce nell'esercizio di impresa (soggetto I.V.A.)

Oggetto: immobili STRUMENTALI

Bisogna distinguere, ai fini fiscali, tra:

i) la componente dei canoni da imputare a corrispettivo del godimento: si applica la disciplina prevista per la locazione.

La locazione di un fabbricato strumentale rientra, in via generale, tra le operazioni **ESENTI IVA** (art. 10, comma 1, n. 8, DPR. 26.10.1972 n. 633).

Pertanto, tale componente:

- non sarà assoggettata ad I.V.A.
- sarà assoggettata ad imposta di registro con aliquota del 1% ai sensi del combinato disposto dell'art. 40 D.P.R. 26.4.1986 n. 131 (T.U. in materia di

La cessione di un fabbricato strumentale rientra, in via generale, tra le operazioni **ESENTI IVA** salvo i seguenti casi:

- concedente/cedente che sia l'impresa che ha costruito o recuperato/ristrutturato l'immobile oggetto di *rent to buy* e la cessione sia posta in essere entro i 5 anni dalla costruzione o dal recupero: in questo caso il regime di imponibilità I.V.A. è obbligatorio;
- concedente/cedente che sia l'impresa che ha costruito o recuperato/ristrutturato l'immobile oggetto di *rent to buy* e la cessione sia



imposta di registro) e dell'art. 5, comma 1, lett. abis, Tariffa parte prima, medesimo T.U.

Tuttavia il concedente (anche se diverso dall'impresa che ha costruito o recuperato/ristrutturato l'immobile oggetto di *rent to buy*) può optare per il regime di *imponibilità I.V.A.* con la conseguenza che la componente imputabile alla concessione di godimento:

- sarà assoggettata ad I.V.A. (con aliquota del 22%)
- ad imposta di registro proporzionale con aliquota dell'1% ai sensi del combinato disposto dell'art. 40 D.P.R. 26.4.1986 n. 131 (T.U. in materia di imposta di registro) e dell'art. 5, comma 1, lett. abis, Tariffa parte prima, medesimo T.U.
- ii) la componente dei canoni da imputare a prezzo di cessione: valgono le prescrizioni previste per la cessione dei fabbricati strumentali.
- La cessione di un fabbricato strumentale rientra, in via generale, tra le operazioni **ESENTI IVA** (art. 10, comma 1, n. 8ter, DPR. 26.10.1972 n. 633), salvo i seguenti casi:
- concedente/cedente che sia l'impresa che ha costruito o recuperato/ristrutturato l'immobile oggetto di *rent to buy* e la cessione sia posta in essere entro i 5 anni dalla costruzione o dal recupero: in questo caso il regime di imponibilità I.V.A. è obbligatorio;
- concedente/cedente che sia l'impresa che ha costruito o recuperato/ristrutturato l'immobile oggetto di rent to buy e la cessione sia posta in essere oltre i 5 anni dalla costruzione o dal recupero, e qualsiasi altro concedente/cedente diverso dall'impresa costruttrice o di ripristino: in questo caso il regime di imponibilità I.V.A. è applicabile su opzione del concedente/cedente.
- La componente imputabile a prezzo, pertanto:
- nel caso di esenzione I.V.A. sarà soggetta ad imposta di registro in misura fissa (in quanto anche la cessione finale, in questo caso, è soggetta a imposta di registro in misura fissa).
- nel caso di imponibilità IVA (obbligatoria o su opzione): sarà

posta in essere oltre i 5 anni dalla costruzione o dal recupero, e qualsiasi altro concedente/cedente diverso dall'impresa costruttrice o di ripristino: in questo caso il regime di imponibilità I.V.A. è applicabile su opzione del concedente/cedente.

- Il **prezzo di cessione** in occasione dell'atto finale:
- i) nel caso di esenzione I.V.A. sarà assoggettato:
- ad imposta di registro in misura fissa (€. 200,00)
- ad imposta di trascrizione con aliquota del 3%
- ad imposta catastale con aliquota dell'1%
- ii) nel caso di *imponibilità IVA* (obbligatoria o su opzione) sarà assoggettato:
- ad I.V.A. con aliquota ordinaria del 22% (previa decurtazione degli acconti pagati attraverso la componente dei canoni imputabile a prezzo di vendita); nel caso di imponibilità IVA su opzione, se l'acquirente è un soggetto IVA, trova applicazione il meccanismo di corresponsione dell'IVA mediante Reverse Charge;
- ad imposta di registro in misura fissa (€. 200,00)
- ad imposta di trascrizione con aliquota del 3%
- ad imposta catastale con aliquota dell'1%



assoggettata ad I.V.A. (con aliquota ordinaria del 22%) ed a imposta di registro in misura fissa (€. 200,00).

IMPOSTE DIRETTE (IRPEF, IRES, IRAP)				
fattispecie	Atto iniziale	Atto finale		
	Bisogna distinguere, ai fini fiscali, tra:	Il corrispettivo di trasferimento		
Concedente / proprietario "privato"	i) la componente dei canoni da	dell'immobile assume rilevanza ai fini		
(non soggetto I.V.A.)	imputare a corrispettivo del	dell'IRPEF solo nel caso in cui si		
	godimento: si applica la disciplina	determini una plusvalenza tassabile ai		
	dettata per la locazione. Pertanto tale	sensi dell'art. 67 D.P.R. 22 dicembre		
	componente deve considerarsi per il	1986 n. 917 (Testo Unico Imposte sui		
	concedente rilevante ai fini della	redditi), disposizione che riguarda:		
	determinazione del reddito da	- le plusvalenze realizzate mediante la		
	assoggettare ad IRPEF, qualora tale	lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di		
	componente, ridotta forfetariamente	opere intese a renderli edificabili, e la		
	del 5%, sia superiore al reddito medio ordinario (ossia alla rendita catastale).	successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici;		
	In caso contrario il concedente	- le plusvalenze realizzate mediante		
	dichiarerà ai fini IRPEF la rendita	cessione a titolo oneroso di beni		
	catastale.	immobili acquistati o costruiti da non		
	<b>N.B.:</b> se il <i>rent to buy</i> ha per oggetto	più di cinque anni, esclusi quelli		
	immobili ad uso abitativo, il	acquisiti per successione e le unità		
	concedente può optare per il regime	immobiliari urbane che per la maggior		
	della "cedolare secca" di cui all'art. 3,	parte del periodo intercorso tra		
	dlgs. 14 marzo 2001 n. 23: viene	l'acquisto o la costruzione e la cessione		
	pagata un'imposta sostitutiva (nella	sono state adibite ad abitazione		
	misura del 21% o del 10%, a seconda	principale del cedente o dei suoi		
	del tipo di contratto stipulato, e da	familiari, nonchè, in ogni caso, le		
	calcolarsi sulla componente del canone	plusvalenze realizzate a seguito di		
	imputabile a corrispettivo del	cessioni a titolo oneroso di terreni		
	godimento) che tiene luogo dell'IRPEF,	suscettibili di utilizzazione edificatoria		
	delle relative addizionali, dell'imposta	secondo gli strumenti urbanistici vigenti		
	di registro e dell'imposta di bollo.	al momento della cessione. In caso di		
	L'opzione per la cedolare secca esclude	cessione a titolo oneroso di immobili		
	la possibilità per il concedente di chiedere eventuali aggiornamenti del	ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre dalla		
	canone di locazione in base agli indici	data di acquisto da parte del donante.		
	variazione prezzi ISTAT.	Al riguardo si è opportunamente		
	ii) la componente dei canoni da	precisato, nella Circolare della Agenzia		
	imputare a prezzo di cessione: non	delle Entrate n. 4/E del 19 febbraio		
	assume alcuna rilevanza ai fini	2015, che le quote di canone		
	reddituali trattandosi di un acconto	imputabile al prezzo diventano		
	versato dal conduttore come anticipo	imponibili ai fini IRPEF non durante il		
	del prezzo che per il concedente	periodo di godimento ma al momento		
	rappresenta un debito.	della cessione dell'immobile, ossia		
		quanto viene stipulato l'atto finale.		
		Pertanto, nel caso di <i>rent to buy</i> avente		
		per oggetto fabbricati, il termine dei 5		
		anni dall'acquisto, va calcolato con		
		riguardo al momento di stipula dell'atto		
		finale e non di quello iniziale.		
		Ad esempio nei confronti di un		
		contribuente che ha acquistato un		
		immobile il 3 febbraio 2014 e		
		successivamente lo concede in		
		godimento con un rent to buy,		
		l'eventuale plusvalenza è assoggettata		



		a tassazione come reddito diverso, se l'atto finale viene stipulato prima del 3 febbraio 2019. A sua volta per l'acquirente il termine quinquennale decorrerà dalla data di
	Diagona distinguaga ai fini fissali tur.	stipula dell'atto finale.
Concedente / proprietario che agisce nell'esercizio di impresa (soggetto I.V.A.)	Bisogna distinguere, ai fini fiscali, tra:  i) la componente dei canoni da imputare a corrispettivo del godimento: il concedente deve determinare il reddito di impresa secondo le regole della locazione, e cioè - nel caso di immobili merce o di immobili strumentali per natura attribuendo rilevanza ai canoni pro rata temporis - nel caso di immobili patrimonio attribuendo rilevanza al confronto tra il canone di locazione e la rendita catastale ii) la componente dei canoni da imputare a prezzo di cessione: non assume alcuna rilevanza ai fini reddituali trattandosi di un acconto versato dal conduttore come anticipo	In occasione della stipula dell'atto finale emerge per il concedente/cedente un componente positivo di reddito.  In particolare nel caso di immobili merce concorrerà a formare il reddito di impresa il corrispettivo derivante dalla cessione (al lordo degli acconti), mentre nell'ipotesi di immobili strumentali o di immobili patrimonio assumerà rilevanza, ai fini della determinazione del reddito di impresa, la differenza tra il prezzo di cessione (al lordo degli acconti) ed il costo fiscale dell'immobile.
	del prezzo che per il concedente rappresenta un debito.	

MANCATO ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACQUISTO DA PARTE DEL CONDUTTORE		
	Imposte Indirette	Imposte dirette
Concedente / proprietario "privato" (non soggetto I.V.A.)	In caso di mancato esercizio del diritto di acquisto non si fa luogo alla restituzione dell'imposta di registro del 3% applicata in relazione alla componente del canone imputabile a corrispettivo, anche nel caso in cui il concedente proceda alla restituzione di tale componente. Si applica in sostanza la stessa disciplina applicabile agli acconti pagati in occasione della stipula di un preliminare al quale non faccia seguito il contratto definitivo (Circolare Agenzia delle Entrate n. 37 del 10 giugno 1986)	Se il conduttore non esercita il diritto di acquisto e se è prevista la restituzione al conduttore dell'intera componente del canone imputabile a corrispettivo, per il concedente non emerge alcun ricavo o plusvalenza rilevante ai fini della determinazione del reddito.  Se invece è prevista la restituzione al conduttore solo di parte della componente del canone imputabile a corrispettivo, la restante parte, ossia la parte che viene trattenuta dal concedente, assume, per quest'ultimo, rilevanza reddituale costituendo la stessa un reddito diverso ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. I) del TUIR - D.P.R. 22.12.1986 n. 917 (derivante dall'assunzione di obblighi di permettere) come tale imponibile.
Concedente / proprietario che agisce nell'esercizio di impresa (soggetto I.V.A.)	In caso di mancato esercizio del diritto di acquisto da parte del conduttore, e di conseguente restituzione allo stesso di parte della componente dei canoni	Se il conduttore non esercita il diritto di acquisto il trasferimento della proprietà del bene non si perfeziona e, se è prevista la restituzione al



imputabile corrispettivo, а concedente è tenuto all'emissione di una nota di variazione ex art. 26, comma 2, D.P.R. 633/1972. La nota di variazione deve essere emessa sia per la parte della componente di canone imputabile a corrispettivo che viene restituita che per la parte di detta componente che viene trattenuta dal concedente. Quest'ultima parte assume, peraltro, la natura di corrispettivo per l'esercizio del diritto riconosciuto al conduttore e deve essere assoggettata ad IVA con aliquota ordinaria (22%) e secondo le regole ordinarie previste per le prestazioni di servizi (art. 3 D.P.R. 633/1972).

conduttore dell'intera componente del canone imputabile a corrispettivo, per il concedente non emerge alcun ricavo o plusvalenza rilevante ai fini della determinazione del reddito di impresa. Se invece è prevista la restituzione al conduttore solo di parte della componente del canone imputabile a corrispettivo, la restante parte, ossia la parte che viene trattenuta dal concedente, assume, per quest'ultimo, rilevanza reddituale costituendo la stessa un componente positivo del reddito.

RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO		
	Imposte Indirette	Imposte dirette
Concedente / proprietario "privato" (non soggetto I.V.A.)	In caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 23, comma 5, D.L. 133/2014, non si fa luogo alla restituzione dell'imposta di registro del 3% applicata in relazione alla componente del canone imputabile a corrispettivo, anche nel caso in cui il concedente proceda alla restituzione di tale componente. Si applica in sostanza la stessa disciplina applicabile agli acconti pagati in occasione della stipula di un preliminare al quale non faccia seguito il contratto definitivo (Circolare Agenzia delle Entrate n. 37 del 10 giugno 1986).	In caso di risoluzione per inadempimento del conduttore, il concedente acquisisce interamente i canoni a titolo di indennità se non è stato diversamente convenuto nel contratto (art. 23, comma 5, D.L. 133/2014).  In questo caso le quote dei canoni imputabili a corrispettivo e che vengono trattenute dal concedente assumono, per quest'ultimo, rilevanza reddituale, costituendo le stesse un reddito diverso ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. I) del TUIR - D.P.R. 22.12.1986 n. 917 (derivante dall'assunzione di obblighi di permettere) come tale imponibile.
Concedente / proprietario che agisce nell'esercizio di impresa (soggetto I.V.A.)	i) risoluzione per inadempimento del concedente: lo stesso deve restituire al conduttore la componente dei canoni imputabile al corrispettivo, maggiorata degli interessi legali (art. 23, comma 5, D.L. 133/2014). In questo caso il concedente provvede all'emissione di una nota di variazione ex art. 26, comma 2, D.P.R. 633/1972 a favore del conduttore degli importi restituiti. ii) risoluzione per inadempimento del conduttore: il concedente acquisisce interamente i canoni a titolo di indennità se non è stato diversamente convenuto nel contratto (art. 23, comma 5, D.L. 133/2014). In questo caso i canoni trattenuti (per la componente imputabile a corrispettivo) perdono la natura di	i) risoluzione per inadempimento del concedente: lo stesso deve restituire al conduttore la componente dei canoni imputabile al corrispettivo, maggiorata degli interessi legali (art. 23, comma 5, D.L. 133/2014). In questo caso il trasferimento della proprietà del bene non si perfeziona e per il concedente non emerge alcun ricavo o plusvalenza rilevante ai fini della determinazione del reddito di impresa. Per il concedente, invece, assumono rilevanza, quale componente negativo di determinazione del reddito, gli interessi passivi che deve pagare al conduttore.  ii) risoluzione per inadempimento del conduttore: il concedente acquisisce interamente i canoni a titolo di



acconto sul prezzo per assumere quella di penalità; conseguentemente il concedente dovrà emettere una nota di variazione ex art. 26, comma 2, D.P.R. 633/1972 a rettifica del regime impositivo originariamente applicato a dette somme, per annotarle contestualmente come importi esclusi dal campo di applicazione dell'IVA a sensi dell'art. 15 D.P.R. 633/1972.

indennità se non è stato diversamente convenuto nel contratto (art. 23, comma 5, D.L. 133/2014). In questo caso per il concedente assume rilevanza reddituale, costituendo un componente positivo del reddito, la componente del canone imputabile a corrispettivo che il concedente stesso ha diritto di trattenere a titolo di indennità.